

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CUSTODIA DEI CANI E DEGLI ANIMALI DOMESTICI.

TITOLO I

Denuncia, possesso, accalappiamento dei cani. Prevenzione del randagismo e profilassi della rabbia.

ART. 1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti gli animali esistenti ed in transito nel territorio comunale, specificatamente individuati nell'articolo normativo.

ART. 2. Anagrafe canina

1. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciare il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto, se randagio, presso il Servizio Veterinario dell'ULSS 20 o presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati. Inoltre ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita.
2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Servizio Veterinario dell'ULSS 20, o presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati, l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dal fatto, nonché l'eventuale cambio di residenza.
3. Gli allevatori ed i commercianti devono tenere un registro delle vendite e comunicare al Servizio Veterinario dell'ULSS 20 il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.

ART. 3. Identificazione dei cani

Presso il CREV (Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria) è stata istituita la Banca dati dell'anagrafe canina (BAC) della Regione del Veneto, nella quale sono direttamente registrati tutti i dati raccolti dai Servizi Veterinari delle singole Aziende ULSS. Contestualmente all'iscrizione presso l'anagrafe canina, i cani devono essere identificati mediante un microchip posto sottocute nella regione mediana sinistra del collo. Le spese sono a carico dell'utente. Le operazioni di applicazione del microchip, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura del Servizio Veterinario dell'ULSS 20 o da veterinari liberi professionisti autorizzati dall'Unità locale socio - sanitaria.

ART. 4. Randagismo

1. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato tempestivamente dal detentore al Servizio Veterinario dell'ULSS 20, non oltre i quindici giorni.
2. Il cittadino che avvista un cane randagio informa il Servizio Veterinario dell'ULSS 20 o provvede direttamente alla consegna al canile sanitario più vicino, previo consenso dell'Amministrazione Comunale che si fa carico delle spese di custodia, mantenimento e microchippatura fino all'eventuale affido.
3. In caso di cattura di cani vaganti identificabili dal microchip o dal tatuaggio, si provvede all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale.

4. I cani randagi, catturati ed identificati a cura del Servizio Veterinario dell'ULSS 20, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche regolarmente iscritte all'Albo regionale delle associazioni protezionistiche.

ART. 5. Morsicatura di animali

1. I cani e i gatti che, pur di aspetto sano, hanno morsicato o graffiato una persona o un animale devono essere sottoposti ad un periodo di osservazione sanitaria di dieci giorni per escludere che siano affetti da rabbia.
2. Le persone che sono state morsicate o ferite da tali animali devono recarsi al più presto presso una struttura sanitaria (pronto soccorso, medico curante) per un'accurata pulizia della ferita e l'adozione di un eventuale trattamento terapeutico.
3. Cani e gatti morsicati da animale ignoto o rabbido devono essere sottoposti ad osservazione sanitaria per un periodo fino a sei mesi, per altri animali il periodo di osservazione sanitaria è di quattro mesi.

ART. 6. Trasporto all'estero

I cani, i gatti ed i furetti che vengono portati all'estero devono essere accompagnati da un passaporto rilasciato dal Servizio Veterinario, attestante:

- l'identificabilità tramite microchip, o tatuaggio se nati prima del 1999;
- l'avvenuta vaccinazione antirabbica da oltre 21 giorni con vaccino inattivato, ripetuto secondo il protocollo della ditta farmaceutica;
- che l'animale ha più di tre mesi di età.

In alcune nazioni vigono norme più restrittive. E' opportuno prima di partire informarsi presso il Servizio veterinario ed il consolato del paese di destinazione.

TITOLO II

Mantenimento, protezione e tutela degli animali

ART. 7. Tutela degli animali domestici.

1. In ogni luogo e circostanza è vietato molestare gli animali domestici, anche randagi, o provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali sul territorio del Comune.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio da veicoli a motore.

ART. 8. Divieti specifici

1. E' vietato svolgere sul territorio del Comune spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto.
2. E' vietato addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.
3. E' vietato mettere in atto catture di animali randagi, ad eccezione di quelle effettuate dall'ULSS e dalle associazioni protezionistiche allo scopo di controllo demografico e zooprofilattico.

ART. 9. Conduzione e mantenimento dei cani

1. I cani, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se pericolosi, muniti di museruola, fatto salvo specifico divieto di accesso. Nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere condotti con museruola e guinzaglio, ad eccezione delle aree individuate dall'Amministrazione comunale e destinate alla libera circolazione degli animali.
2. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico.
3. Nelle aree private, nei cortili o nei luoghi soggetti a pubblica servitù i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. "il proprietario di un animale o chi se ne serve, per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
4. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti o privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché detenere i cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati, dove possano proteggersi dalle intemperie. La catena deve avere una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza. Gli animali che debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua.
5. Nei luoghi o nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso a terzi, la presenza di cani deve essere segnalata all'esterno. I cani possono essere tenuti senza museruola solo se legati, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente comma, in modo da non arrecare danno alle persone e da garantire comunque la sicurezza dei terzi.
6. E' vietato introdurre cani, anche condotti al guinzaglio, nelle aree opportunamente segnalate, ad eccezione dei cani che accompagnano persone disabili.
7. Il detentore deve assicurare agli animali le necessarie cure sanitarie, un adeguato esercizio fisico, impedirne la fuga, pulire regolarmente gli spazi di dimora.
8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali possono essere determinate, con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

ART. 10. Tutela dell'igiene urbana e dagli animali molesti

1. Chi conduce un cane in area pubblica, ed in particolare su marciapiedi, piazze, sedimi stradali, ed in tutte le aree verdi aperte al pubblico, deve essere sempre munito di paletta e sacchetto per la raccolta di escrementi o di altra idonea attrezzatura per rimuovere le deiezioni del proprio cane ed assicurarne la rimozione.
2. Chi detiene animali nelle abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, giardini e cortili deve garantire che non disturbino la quiete pubblica, specialmente durante la notte.
3. Gli agenti di polizia municipale contesteranno l'eventuale violazione al detentore dell'animale, obbligandolo con formale diffida ad attuare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che l'animale continui a disturbare la quiete pubblica.
4. Qualora dopo la diffida continuino le molestie, si provvederà con ordinanza sindacale contingibile ed urgente al sequestro dell'animale ed al suo trasferimento presso una struttura di accoglienza autorizzata, con spese a carico del detentore.

ART. 11. Colonie feline.

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti.

2. Il Comune individua nel proprio territorio, sentita l'ULSS, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti, al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie di gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica.

3. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'ULSS competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.

4. Per favorire i controlli numerici e sanitari sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della L.R. n. 60/1993, provvedono ad individuare le zone in cui esistono colonie di gatti e stabiliscono programmi di intervento.

I gatti sterilizzati vengono identificati con apposito tatuaggio e reinseriti nel loro gruppo e territorio.

La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.

I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi solo se gravemente malati o incurabili, esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.

ART. 12. Sanzioni

Tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

1. L'inosservanza delle norme previste dall'art. 9, c.1, 2, 4, 5, 6, 7 ed art.10, c. 2 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 30 ad € 180.
2. L'inosservanza delle norme previste dall'art. 10, c. 1 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 15 ad € 90.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle specifiche normative in materia ed alle disposizioni di natura penale, in particolare la L.281/1991, L.R. 60/1993, L. 189/2004 ed ogni altra legge e disposizione vigente statale e regionale.